Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 ottobre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 275 DEL 29 OTTOBRE 1971.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Istituzione e strutturazione del ruolo organico della carriera ordinaria di concetto dei « Cancellieri della giustizia militare ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Istituzione e strutturazione del ruolo organico della carriera ordinaria di concetto dei « Ragionieri di artiglieria e della motorizzazione ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Istituzione e strutturazione del ruolo organico della carriera ordinaria di concetto dei « Ragionieri del genio militare ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Istituzione e strutturazione del ruolo organico della carriera ordinaria di concetto dei « Ragionieri di Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Istituzione e strutturazione del ruolo organico della carriera ordinaria di concetto dei « Ragionieri dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale dei « Topografi dell'Istituto geografico militare ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale dei « Cartografi dell'Istituto geografico militare ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico dei « Periti chimici, fisici e tecnologici dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale dei « Periti tecnici industriali dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Periti tecnici disegnatori dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli « Agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale dei « Preparatori di gabinetto dell'Accademia navale ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Contabili di Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Periti tecnici industriali della Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Periti tecnici disegnatori della Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto del « Personale tecnico per l'energia nucleare ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Preparatori di gabinetto della Accademia aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Periti tecnici industriali della Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Geometri dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto degli « Assistenti del servizio aerologico dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei « Cartografi per il servizio aerologico dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei « Segretari della Difesa ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera di concetto degli « Interpreti-traduttori della Difesa ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del « Personale d'ordine dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Capi tecnici del genio militare ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del « Personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del « Personale d'ordine della Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Capi tecnici della Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Capi tecnici disegnatori della Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del « Personale d'ordine dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dei « Capi tecnici dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dei « Capi tecnici edili dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Capi tecnici disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Dattilografi della Difesa ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e elative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva dei « Centralinisti telefonici della Difesa ».

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera esecutiva degli « Operatori e perforatori tecnici della Difesa ».

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Aumento della dotazione organica del ruolo del « Personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo ».

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria del « Personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria del « Personale tecnico dell'Esercito ».

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria del « Personale addetto agli uffici centrali e periferici della Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria del « Personale tecnico della Marina ».

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria del « Personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'Aeronautica ».

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Nuova pianta organica e relative qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria del « Personale tecnico dell'Aeronautica ».

(da 9015 a 9062)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 ottobre 1971, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da diciotto cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare, recante norme per l'ammodernamento dell'agricoltura.

(9888)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1971, n. **858.**

Norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo delle Comunità economiche europee, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che reca tra l'altro modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970 con il quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti per gli organismi di intervento dai regolamenti delle Comunità europee nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 24 del regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 1171/71 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 3 giugno 1971, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento n. 1783/71 della commissione delle Comunità europee del 13 agosto 1971 relativo alle modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, contenente norme relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le norme necessarie per l'integrale attuazione delle disposizioni contenute nei richiamati regolamenti delle Comunità europee;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione è tenuto a far distillare le fecce di vino e le vinacce risultanti da tale trasformazione ed a consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., i quantitativi d'alcool ottenuti dalla distillazione.

L'obbligo di far distillare le vinacce e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., l'alcool ottenutone sussiste altresì nei confronti di chi ha proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto che ha successivamente venduto, fermo rimanendo l'obbligo dell'acquirente del mosto di far distillare le relative fecce e di consegnare l'alcool ricavatone.

Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dei quantitativi di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., nei contratti di compravendita del mosto deve essere espressamente stabilito per quale percentuale di alcool l'obbligo di consegna è trasferito all'acquirente del mosto. Qualora tale clausola non risulti espressamente pattuita, l'obbligo della consegna incombe per intero al venditore del mosto.

I termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui ai commi precedenti, nonchè le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche di cui ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi.

Le definizioni dei prodotti e sottoprodotti vitivinicoli menzionati nella normativa concernente le prestazioni viniche sono date dal regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, e successive modificazioni.

Art. 2.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che, con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie, non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dalle norme comunitarie, devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

Art. 3.

Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche, ammesso dalle norme comunitarie, nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore alla quantità di alcool per la quale sussiste l'obbligo della consegna all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.

L'eventuale differenza per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo di far distillare le fecce e le vinacce i viticoltori isolati che producono un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, a condizione che tali sottoprodotti siano destinati agli usi consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Con la consegna alle distillerie, da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, dei sottoprodotti della vinificazione, si conferisce mandato alle distillerie medesime di provvedere alla lavorazione delle materie prime, di consegnare l'alcool da esse ottenuto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., e di riscuoterne il prezzo all'uopo stabilito dal competente organo delle Comunità europee.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., rivende l'alcool ricevuto in consegna, determinandone il prezzo, le modalità e le condizioni di vendita.

Art. 6.

Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce di vino, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

Art. 7.

L'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., dell'alcool ad essa consegnato dalle distillerie non è soggetto all'imposta generale sull'entrata. Egualmente non è soggetto alla predetta imposta l'alcool ceduto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., alle distillerie che lo hanno prodotto.

Sul prezzo di acquisto corrisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., è attribuita alle distillerie, stabilita dal Comitato dei prezzi in sede provinciale, una quota per spese di lavorazione ed, eventualmente, di trasporto, tenendo conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

Detta quota è assoggettata all'imposta generale sull'entrata.

Art. 8.

All'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti uno, due e tre del successivo articolo tre.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classificazione ai fini fiscali ».

Art. 9.

Chiunque non osserva, entro i termini prestabiliti, l'obbligo della distillazione delle fecce di vino e delle vinacce è punito con l'ammenda di lire cinquemila per ogni quintale di prodotto o frazione di esso non avviato alla distillazione.

Chiunque, avendo ricevuto fecce di vino, vinacce o vino per la distillazione ai fini dell'adempimento dello obbligo di cui al precedente art. 1, non consegna l'alcool ottenutone, entro il termine previsto, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è punito con l'ammenda di lire centomila per ogni ettanidro, o sua frazione, di alcool non consegnato.

Chiunque viola le disposizioni contenute nell'art. 6 del presente decreto è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni, che risulti incompatibile con quelle di cui ai precedenti articoli.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — PRETI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 189 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **859**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Valentino, nel comune di Trambileno.

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento in data 1° gennaio 1969, integrato con dichiarazioni del 30 ottobre e 13 novembre 1969, relativo alla erezione della parrocchia di S. Valentino, in Vanza e Pozzacchio del comune di Trambileno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 166. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **860**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Pietro apostolo, nella cattedrale di Brugnato, dal canonicato di S. Pasquale Baylon, e della sua unione al canonicato teologale del capitolo della cattedrale stessa.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i due decreti dell'ordinario diocesano di Luni ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 1° maggio 1968, relativi alla separazione della parrocchia di S. Pietro apostolo nella cattedrale di Brugnato (La Spezia), dal canonicato di S. Pasquale Baylon ed alla sua unione al canonicato teologale del capitolo della cattedrale stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **861**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della procura generale delle suore della Società di Nostra Signora della carità delle orfanelle, detta « Virgo Fidelis », con sede in Grottaferrata.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Procura generale della congregazione Nostra Signora della fedeltà », assunta dalla procura generale delle suore della Società di Nostra Signora della carità delle orfanelle, detta « Virgo Fidelis », con sede in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 165. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **862**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Margherita nel comune di Caorle.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia in data 1° maggio 1970, integrato con dichiarazione 1° marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Margherita, in località omonima del comune di Caorle (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 176. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **863**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro, in Pomigliano d'Arco.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nola in data 4 ottobre 1969, integrato con postilla del 5 dicembre successivo e dichiarazione del 22 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro, in Pomigliano d'Arco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n- 244, *foglio n.* 175. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **864**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, nel comune di Montelepre.

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monreale in data 18 maggio 1968, integrato con dichiarazioni di pari data e 4 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in contrada Sagana del comune di Montelepre (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 178. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1971.

Nomina del presidente dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1951, n. 743, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa, ed è stato altresì approvato il relativo statuto;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla nomina del Presidente dell'ente anzidetto per la durata di un triennio;

Visti gli articoli 10 e 15 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. prof. Enzo Meucci è nominato presidente dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dello arredamento, con sede in Pisa, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9469)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1971.

Fissazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali del 10 dicembre 1970 che fissano per le province di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Catania, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Lecce, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese e Vercelli i salari medi da valere, ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini contributivi e della misura delle pensioni per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*) della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni delle province indicate in premessa è parificato al salario medio determinato per la categoria dei salariati fissi comuni con i decreti ministeriali del 10 dicembre 1970.

Il reddito medio per i mezzadri e coloni delle restanti province, per le quali non sono stati emanati i provvedimenti previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stabilito in L. 2370 e cioè in misura pari al salario fissato direttamente dal comma terzo dello stesso art. 28 per i salariati fissi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9474)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1971.

Disposizioni per la concessione delle restituzioni all'esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 159/66, adottato il 25 ottobre 1966 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento C.E.E. n. 865/68, adottato il 28 giugno 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1425/71 adottato il 2 luglio 1971 dal Consiglio delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, con alcune disposizioni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1041/67, adottato il 21 dicembre 1967 dalla commissione delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, tra l'altro, disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche e aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969, con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all'art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1969, numero 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, l'interessato deve presentare apposita istanza all'intendenza di finanza di Roma entro il termine stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1041/67 e successive modifiche e aggiunte.

L'istanza di cui al precedente comma deve essere corredata della bolletta doganale di esportazione e dei documenti previsti dalle norme comunitarie e nazionali.

Art. 2.

In sostituzione della documentazione prevista dallo art. 8 del regolamento C.E.E. n. 1041/67, e successive modifiche e aggiunte, potranno essere presentati altri documenti riconosciuti come equivalenti dal Ministero delle finanze.

Gli accertamenti circa il contenuto in estratto secco del concentrato di pomodori potranno essere eseguiti dai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette oppure dai laboratori di analisi di altri enti o istituti all'uopo designati congiuntamente dal Ministero della agricoltura e foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9720)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1971.

Rettifica delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli della provincia di Parma, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1970, con il quale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970 per la provincia di Parma;

Considerato che nel precitato decreto ministeriale le retribuzioni medie giornaliere per le categorie dei salariati fissi « qualificati » e « specializzati », indicate rispettivamente in lire 4680 e lire 4600, risultano superiori ai livelli salariali previsti dal contratto collettivo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

Il dispositivo del prefato decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970, è rettificato nei termini sottoindicati:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e la vecchiaia per l'anno 1970 per la provincia di Parma sono le seguenti:

braccianti lire 3810; salariati fissi: comuni lire 3140, qualificati lire 3243, specializzati lire 3645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9475)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1971.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, punto 4, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto dei malati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968, 14 giugno 1969, 22 settembre 1969, 20 febbraio 1970, 19 agosto 1970, 4 gennaio 1971 e 13 luglio 1971, con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

272) Confraternita di misericordia di « Badia a Ripoli » Firenze;

273) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Busseto (Parma);

274) Confraternita di miserciordia e del SS. Sacramento di San Vincenzo (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1971

Il Ministro: PRETI

(9584)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1971.

Autorizzazione alla società Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures, con sede in Marsiglia e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo di responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società Rhone Méditerranée - Compagnie francais d'assurances et de reassurances contre les risques de toutes natures, con sede in Marsiglia e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche e i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe dei premi e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures, con sede in Marsiglia e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo di responsabilità civile autoveicoli.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 5 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(9463)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 e 26 febbraio 1969, n. 179, di approvazione e modifica del vigente statuto;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera del 27 agosto 1971, con la quale l'ente provinciale per il turismo di Bari ha designato, quale rappresentante in seno al predetto consiglio, l'avvocato Antonio Ricco in sostituzione dell'avv. Francesco Saverio Lonero;

Decreta:

L'avv. Antonio Ricco è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Bari, in sostituzione dell'avvocato Francesco Saverio Lonero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(9468)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1971, concernente la nomina, per gli esercizi 1971-72-73, del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la lettera n. 40333 in data 28 agosto 1971, con la quale il comune di Padova ha designato i signori professore Marco Toniolli e avv. Renato Parenzo quali propri rappresentanti nel suindicato Consiglio, in sostituzione dei signori dott. Antonio Guizzardi e ragioniere Giovanni Riello;

Decreta:

Il prof. Marco Toniolli e l'avv. Renato Parenzo sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in rappresentanza del comune di Padova ed in sostituzione del dottore Antonio Guizzardi e del rag. Giovanni Riello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(9464)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale dell'Alto Monferrato » a responsabilità illimitata, con sede in Tonco.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dal 14 giugno 1971 al 9 luglio 1971 alla società cooperativa « Cantina sociale dell'Alto Monferrato », a responsabilità illimitata, con sede in Tonco (Asti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa;

Decreta:

La società cooperativa « Cantina sociale dell'Alto Monferrato », a responsabilità illimitata, con sede in Tonco (Asti), costituita per rogito notaio dott. Emanuele Arrabito in data 15 aprile 1957 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

1) prof. Filippo Chirone, viale Partigiani n. 51, Asti;
2) geom. Bruno Curletto, corso Alfieri n. 284, Asti;
3) prof. Aldo Moriniello, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9476)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1963, n. 1912, che lo ha modificato;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1968, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per tre esercizi finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1968;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Padova non ha finora provveduto ad effettuare la designazione del proprio rappresentante in tale collegio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del collegio stesso, scaduto il 31 dicembre 1970, confermando il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Padova nominato con il citato decreto 9 febbraio 1968, con riserva di procedere alla sua sostituzione appena pervenuta la suindicata designazione;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto come segue:

Rapino dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Cacciavillani avv. Ivone, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Faccioli Emilio, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Lista rag. Elio, in rappresentanza del comune di Padova;

Alfonsi dott. Bruno, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Padova.

Il collegio resta in carica per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(9467)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Savoia Vita », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Savoia Vita », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Savoia Vita », con sede legale in Milano:

Tariffa AIL/60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo dell'indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Tariffa 35, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive di gruppo;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità totale e permanente;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento periodico facoltativo dei capitali assicurati;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento periodico facoltativo delle rendite differite assicurate, durante il periodo di differimento.

Roma, addì 11 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9470)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6861 in data 21 marzo 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 9675 del 23 giugno 1971 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino ha comunicato che la Unione italiana del lavoro (U.I.L.) ha designato il commendatore Teresio Giverso quale membro della predetta commissione regionale di vigilanza in rappresentanza degli assegnatari, in sostituzione dell'arch. Luciano Castello, deceduto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il comm. Teresio Giverso, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale

del lavoro, dalla U.I.L. è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte in sostituzione dell'arch. Luciano Castello, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(9719)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra dipendenti della manifattura tabacchi di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 1, 3, 4 e 5 luglio 1971 alla società cooperativa di consumo fra dipendenti della manifattura tabacchi di Lucca, con sede in Lucca, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo fra dipendenti della manifattura tabacchi di Lucca, con sede in Lucca, costituita per rogito notaio Enrico Micheloni in data 20 luglio 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Adele Sani ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9477)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1971, riguardante la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973;

Vista la deliberazione 13 settembre 1971, con la quale il predetto consiglio ha proposto la nomina di altri consiglieri, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Decreta:

I signori prof. Ettore Bentsik, dott. Bruno Chiozzi, m.o Ernesto Grillo, ing. Giuseppe Mombellardo, cav. lav. dott. Stanislao Morassutti, dott. Camillo Pasti, gr. uff. Maurizio Tosi, ing. Arrigo Usigli e avv. Francesco Zanon sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(9465)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Autorizzazione alla società « Zurigo », compagnia di assicurazioni con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo alla riassicurazione nei rami danni esercitati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Zurigo », compagnia di assicurazioni, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, cauzioni, cristalli, danni acque, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'attività alla riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società « Zurigo », compagnia di assicurazioni con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'attività alla riassicurazione nei rami danni esercitati.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(9442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

E' sata dichiarata cessata la materia del contendere relativa al ricorso straordinario presentato dal cancelliere capo di tribunale di 2ª classe Dragonetto Giorgio, in servizio nella pretura unificata di Ancona, avverso il decreto ministeriale 27 ottobre 1966, con cui, mediante scrutinio per merito comparativo, venivano promossi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di segretario capo di procura di 1ª classe trenta funzionari delle cancellerie, con esclusione del ricorrente.

(9422)

Con decreto presidenziale 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1971, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato da Di Falco Giuseppe, cancelliere capo di tribunale di 2ª classe, in pensione, già in servizio presso il tribunale di Caltanissetta, con cui invocava a suo favore l'applicazione di determinati principi informativi di una decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pubblicata all'udienza del 24 novembre 1970, e precisamente la sua inclusione al primo scrutinio che sarà bandito dal Ministero di grazia e giustizia per la promozione all'ex grado 6° (cancelliere capo di tribunale di 1ª classe).

(9420)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel terzo comma delle premesse del decreto ministeriale 18 agosto 1971. « Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971 presentato dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 18 settembre 1971, dove è scritto: « acquisto di valori *mobiliari*; » leggasi: « acquisto di valori *immobiliari*; ».

(9418)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Conegliano Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1971, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 184, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Conegliano Veneto per l'eliminazione di uno slargo di via Beato Ongaro.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9447)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9732)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9729)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9730)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9731)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9733)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9734)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di S. Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9737)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9738)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 166.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9735)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1971, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9736)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 484.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9739)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 26 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,25	612,25	612,35	612,25	612,25	612,16	612,25	612,25	612,25	612,20
Dollaro canadese	611,30	611,30	611,40	611,30	610,90	610,90	611,50	611,30	611,30	611,20
Franco svizzero	153,385	153,385	153,50	153,385	153,40	153,87	153,38	153,385	153,38	153,38
Corona danese	84,39	84.39	84,40	84,39	84,30	84,35	84,37	84,39	84,39	84,35
Corona norvegese	89,365	89,365	89,41	89,365	89,30	89,35	89,36	89,365	89,36	89,38
Corona svedese	122,095	122,095	122,10	122,095	122 —	121,96	122,08	122,095	122,09	122,095
Fiorino olandese	182,60	182,60	182,65	182,60	182,20	182,51	182,60	182,60	182,60	182,50
Franco belga	13,121	13,1210	13,1250	13,121	13,05	13,11	13.1175	13,121	13,12	13,10
Franco francese	110,88	110,88	110,93	110,88	110,80	110,67	110,905	110,88	110,88	110,85
Lira sterlina	1527 —	1527 —	1527,50	1527 —	1526,50	1525,90	1527,10	1527 —	1527 —	1527 —
Marco germanico	183,73	183,73	183,84	183,73	183,50	183,66	183,725	183,73	183,73	183,70
Scellino austriaco	25,31	25,31	25,30	25,31	25,35	25,35	25,3025	25,31	25,31	25,30
Escudo portoghese	22,35	22,35	22,44	22,35	22,30	22,34	22,35	22,35	22,35	22,35
Peseta spagnola	8,928	8,9280	8,93	8,928	8,92	8,94	8,931	8,928	8,92	8,90

Media dei titoli del 26 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,10
Redimibile 3,50% 1934	99,925
» 3,50% (Ricostruzione)	88,05
» 5% (Ricostruzione)	93,625
» 5% (Riforma fondiaria)	94,65
» 5% (Città di Trieste)	93,725
» 5% (Beni esteri)	92,60
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,60
» 5,50% » » 1968-83	91,925
» 5,50% » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,45
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,80
» 5% (» 1° aprile 1975)	95,85
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,675
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,35
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,25
Dollaro canadese	611,40
Franco svizzero	153,382
Corona danese	84,38
Corona norvegese	89,362
Corona svedese	122,087
Fiorino olandese	182,60
Franco belga	13,119
Franco francese	110,892
Lira sterlina	1527,05
Marco germanico	183,727
Scellino austriaco	25,306
Escudo portoghese	22,35
Peseta spagnola	8,929

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 27 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,35	612,35	612,25	612,35	612,25	612,23	612,30	612,35	612,35	612,30
Dollaro canadese	611,35	611,35	611,33	611,35	611 —	611,16	611,40	611,35	611,35	611,30
Franco svizzero	153,285	153,285	153,27	153,285	153,20	153,63	153,30	153,285	153,28	153,28
Corona danese	84,38	84,38	84,38	84,38	84,30	84,34	84,37	84,38	84,38	84,35
Corona norvegese	89,37	89,37	89,38	89,37	89,30	89,35	89,39	89,37	89,37	89,37
Corona svedese	122,075	122,075	122,09	122,075	122 —	121,97	122,06	122,075	122,07	122,075
Fiorino olandese	182,67	182,67	182,70	182,67	182,65	182,48	182,67	182,67	182,67	182,65
Franco belga	13,1265	12,1265	13,1325	13,1265	13,08	13,10	13,13	13,1265	13,12	13,12
Franco francese	110,84	110,84	110,85	110,84	110,80	110,92	110,85	110,84	110,84	110,84
Lira sterlina	1527,60	1527,60	1527,60	1527,60	1526,50	1526,05	1527,50	1527,60	1527,60	1527,50
Marco germanico	183,69	183,69	183,75	183,69	183,50	183,62	183,65	183,69	183,69	183,70
Scellino austriaco	25,289	25,289	25,29	25,2890	25,325	25,30	25,2950	25,2890	25,28	25,30
Escudo portoghese	22,375	22,375	22,39	22,375	22,30	22,31	22,39	22,375	22,37	22,37
Peseta spagnola	8,93	8,93	8,92	8,93	8,92	8,93	8,931	8,93	8,93	8,90

Media dei titoli del 27 ottobre 1971

Rendita 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
» 5 % (Ricostruzione)	93,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,70
» 5 % (Città di Trieste)	93,675
» 5 % (Beni esteri)	92,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,65
» 5,50 % » » 1968-83	91,875
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1971

Dollaro USA	612,325
Dollaro canadese	611,375
Franco svizzero	153,292
Corona danese	84,375
Corona norvegese	89,38
Corona svedese	122,067
Fiorino olandese	182,67
Franco belga	13,128
Franco francese	110,845
Lira sterlina	1527,55
Marco germanico	183,67
Scellino austriaco	25,292
Escudo portoghese	22,382
Peseta spagnola	8,93

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione delle speciali cartelle 7 % di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9,00 del giorno 16 novembre 1971, avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla 1ª estrazione delle speciali cartelle 7 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190, del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate n. 12 cartelle per il capitale nominale complessivo di L. 12.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

(9478)

Ventitreesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ventitreesima estrazione di undici serie (cinque per il redimibile 3,50 % e sei per il redimibile 5 %) dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1971

(9479)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Concorso nazionale per il progetto di massima del nuovo archivio di Stato di Firenze

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana bandisce un concorso nazionale per la progettazione di massima di un complesso edilizio destinato a sede dell'archivio di Stato di Firenze.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri e gli architetti italiani regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali. La partecipazione può essere individuale o collettiva.

Art. 3.

Il nuovo archivio di Stato dovrà sorgere in Firenze sull'area delimitata a nord della piazza Beccaria, ad est del viale G. Amendola, a sud del viale Duca degli Abruzzi e ad ovest del viale Giovine Italia. Nella planimetria in scala 1 : 500 allegata al presente bando è indicata con velatura l'area a disposizione e il caposaldo di riferimento altimetrico (di quota assegnata zero) al quale debbono riferirsi le quote progettuali dei disegni dei concorrenti.

Art. 4.

I Le esigenze funzionali del nuovo archivio di Stato si articolano nei seguenti servizi e locali per i quali ultimi viene qui di seguito indicato a puro titolo *orientativo* la superficie necessaria.

Pertanto gli elementi ed i dati che si forniscono non debbono in nessun caso costituire per i progettisti un presupposto obbligato, semprechè le soluzioni proposte tengano conto delle peculiari necessità degli istituti archivistici (archivio di Stato e sovrintendenza archivistica per la Toscana).

A) *Atrio ingresso e gruppo rappresentanza*:

Atrio principale	circa mq.	100
Servizio portineria	»	20
Salone mostra permanente	»	160
Sale archivi gentilizi	»	480
Gruppo servizi igienici (uomini e donne)	»	30

B) *Nucleo studio e consultazione*:

Spogliatoio studiosi	»	32
Locale inventari e schedari	»	30
Locale smistamento e deposito temporaneo	»	60
Sala consultazione per 80 ÷ 90 persone	»	480
Stanza funzionario addetto orientamento studiosi	»	16
Stanza uscieri addetti alla sala consultazione	»	16
Sala consultazione microfilms (collegata col deposito microfilms)	»	48
Locale consultazione lampade di Woods	»	24
Stanza copiatura documenti a macchina	»	20
Stanze per uso registratori	»	27
Gruppo servizi igienici (uomini e donne)	»	50

C) *Biblioteca*:

Sala consultazione e deposito per 100.000 volumi (5.000 ml. scaffalature)	»	400
Addetto biblioteca	»	16

D) *Magazzini o contenitori*:

I magazzini dovranno essere dimensionati per contenere scaffalature metalliche bilaterali per complessivi ml. 100.000 (centomila metrilineari) di palchetti smontabili della profondità minima di cm. 35 e altezza (luce netta) di cm. 42.

Nel caso di impossibilità saranno prese in esame anche soluzioni diverse e comunque con previsioni non inferiori ai 90.000 ml. di scaffalature.

E) *Direzione e uffici*:

Ufficio direttore	circa mq.	50
Attesa e ricevimento	»	20
Toilette e spogliatoio	»	10
Stanze segreteria (protocollo e archivi correnti), Economato	»	60
Archivio deposito della Direzione	»	30
Stanza copia	»	20
Uffici per 30 impiegati	»	400
Centralino telefonico	»	12
Spogliatoio uscieri	»	8
Servizi igienici (donne e uomini)	»	40

F) *Scuola di paleografia*:

Aula per 20 ÷ 30 studenti	»	84
Stanza professore	»	16
Servizi igienici	»	16

G) *Gruppo servizio fotoriproduzione - restauro legatoria*:

a) Reparto microfilm per studiosi:

Ufficio direttore del servizio	»	20
Ufficio segretario-economo per microfilm a pagamento e controllo cartelle e tempi di lavorazione	»	20
N 2 uffici per funzionari	»	32
Sala cartellinatura documenti e per relativi schedari	»	80
Locale per macchine da presa	»	160
Deposito atti da microfilmare	»	24
Camere oscure con vasche ml. 1,00 x 2,00	»	72
Camera sviluppatrice automatica	»	32
Stanza per lavorazione in chiaro	»	60
Stanza per applicazioni speciali (ultravioletto ed infrarosso)	»	50
Locale per lavorazione sistema xerografico, elettrografico, ecc.	»	40
Magazzino materiale da impiego per le lavorazioni	»	20
Stanza collaudo	»	20
Deposito provvisorio	»	16
Deposito microfilm di sicurezza ed integrazione con acclimatazione (protezione a prova di fuoco)	»	150

b) Reparto laboratori:

Ufficio del direttore del servizio	»	16
N 4 uffici personale addetto riconoscimento materiale alluvionato	»	80
Gabinetti restauri e laboratori rilegatura	»	1000
N 2 locali deposito materiale da impiegare per il restauro (microfilm e rilegatura)	»	100
Locale per disinfestazione	»	45
Servizi igienici (uomini e donne)	»	50

H) *Servizio versamenti documenti*:

Arrivo materiale da archiviare	»	60
Locale deposito, spolveratura, controllo materiale	»	120
Locale disinfestazione mediante autoclave 5 mc.	»	50

I) *Altri servizi*:

Autorimesse	»	130
Magazzino materiale di emergenza e pronto impiego	»	30
Locali impianti tecnici	»	300
Depositi vari	»	80

L) *Alloggi*:

Alloggi per n. 2 custodi (vicini agli ingressi)	»	200

M) *Sovrintendenza archivistica*:

Atrio ingresso e portineria	»	40
Sala riunioni e attesa	»	40
Ufficio soprintendente	»	40
Segreteria	»	20
Protocollo archivio copia	»	40
Economato	»	40
Ufficio funzionari direttivi	»	96
Stanza inventari archivi vigilati	»	40
Sala biblioteca	»	100
Fototeca	»	48

Camera oscura	circa mq.	15
Sale recupero e riordin. dep. coercitivi	»	36
Servizio archivi enti pubblici vigilati	»	36
Servizio archivi priv. gentilizi di interesse storico	»	36
Servizi igienici	»	30

N) *Parcheggi*:

Per il parcheggio macchine sarà previsto uno spazio scoperto o coperto di superficie non inferiore a mq. 930. Esso potrà essere ricavato parzialmente o totalmente anche nel sottosuolo.

2. Nella progettazione del magazzino e contenitore sarà da tener presente il limite raggiunto dalle acque alluvionali del novembre 1966, di mt. 2,00, rispetto alla quota 0,00 del caposaldo di riferimento, ai fini di poter valutare la opportunità di stabilire per il pavimento del piano più basso dei magazzini stessi una quota non inferiore a quella raggiunta dalla alluvione.

I magazzini potranno tuttavia svilupparsi anche al disotto di detto limite ma non al disotto della quota 0,00, qualora i relativi locali siano realizzati a perfetta tenuta stagna e quindi assolutamente garantiti contro ogni possibile infiltrazione di acque alluvionali con opportuni accorgimenti tecnico costruttivi.

Nel senso verticale il fabbricato destinato a magazzini si svilupperà su diversi piani ciascuno di altezza netta tra pavimento e soffitto di mt. 2,35 — 2,37 e sarà suddiviso in settori (due o più) con muri tagliafuoco e porte metalliche.

Ogni settore sarà dotato di una scala di emergenza esterna per il collegamento dei vari piani del magazzino col suolo.

Il trasporto orizzontale del materiale archivistico sarà previsto con carrelli, mentre quello verticale con montacarichi.

I corridoi inter-scaffali saranno da prevedere della larghezza minima di mt. 1,00.

I magazzini dovranno essere collegati nel modo più rapido e razionale con la sala di studio e consultazione, col gruppo di locali adibito a servizio di accettazione del materiale archivistico in arrivo (versamenti) con i laboratori di restauro e con gli uffici.

Saranno previste idonee protezioni:

contro gli incendi, mediante l'installazione di impianto automatico di segnalazione, bocche anti-incendio, estintori, l'isolamento adeguato delle linee elettriche, l'impiego di materiali incombustibili, ecc.;

contro l'umidità favorendo una adeguata ventilazione trasversale naturale e l'impiego di tamponamenti esterni coibenti;

contro l'azione dei raggi solari adottando opportune schermature o vetri speciali trattati chimicamente;

contro i furti, mediante porte metalliche con serrature speciali agli accessi ai depositi ed eventuali inferriate per i piani più bassi.

Per quanto concerne il servizio di fotoriproduzione e restauro è da tener presente che sia gli uffici che i laboratori, oltre che essere in comunicazione fra di loro, devono — per ovvii motivi di sicurezza — trovare sistemazione in un unico complesso isolabile.

3. L'altezza massima del nuovo complesso non potrà superare i ml. 15 misurati sulla quota 0,00 del caposaldo di riferimento. E' tuttavia consentito che la parte di edificio ubicata all'angolo fra viale Amendola e viale Duca degli Abruzzi raggiunga i ml. 24 di altezza (sempre rispetto al caposaldo) e che al disopra di detta quota siano posti i cosiddetti volumi tecnici eventualmente occorrenti.

Dette limitazioni di altezza sono dettate da ragioni di tutela ambientale e paesaggistica e dalla esigenza di non recare disturbo nella veduta panoramica della città dall'alto e particolarmente dal viale dei Colli e dal piazzale Michelangelo.

Al disotto della quota 0,00 (marciapiede) si lascia piena libertà ai concorrenti di sfruttare il suolo a disposizione per la profondità, l'estensione ed il modo che riterranno più opportuno, esclusi i contenitori.

Sui fronti prospicienti i viali G. Amendola e Giovine Italia, sono ammessi corpi di fabbrica aggettanti non oltre metri 2,00 (due) dal limite dell'area messa a disposizione.

Art. 5.

Nella progettazione dell'edificio dovranno essere tenute presenti, oltre alle specifiche norme indicate nel bando di concorso, le disposizioni contenute nel regolamento degli archivi di Stato di cui al regio decreto n. 1163 del 2 ottobre 1911, e successive modifiche, con legge 22 dicembre 1939, n. 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963, e in particolare le speciali norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte e storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni di interesse culturale, emanate con regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

I concorrenti avranno piena libertà di concezione e di composizione del progetto, di scelta del sistema costruttivo, dei materiali, dell'articolazione volumetrica dei corpi edilizi costituenti il complesso, tenendo nella massima considerazione le caratteristiche dell'ambiente circostante nel quale la costruzione dovrà trovare un armonioso inserimento.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di tenere altresì nel debito conto, nella scelta delle soluzioni costruttive, distributive ed architettoniche, di razionali criteri di economia, evitando la previsione di materiali eccessivamente costosi se impiegati per semplici ragioni di estetica.

Art. 6.

Gli elaborati di progetto richiesti sono i seguenti:

a) relazione illustrativa particolareggiata, con lo studio dei vari collegamenti verticali e orizzontali, delle strutture, degli isolamenti acustici e tecnici e degli impianti tecnologici;

b) un preventivo sommario del costo dell'opera in relazione ai criteri costruttivi adottati e redatto ai sensi del regolamento 29 maggio 1895, comprendente le sistemazioni delle aree scoperte, gli impianti e attrezzature necessarie per il complesso funzionante tenendo conto che per opere di abbellimento artistico deve essere prevista la spesa di L. 50.000.000 e che il costo del terreno (comprensivo delle spese di demolizione del fabbricato ivi esistente) è calcolato in circa 760 milioni.

La somma stanziata per la costruzione del nuovo archivio di Stato è di L 2.500.000.000.

I progettisti pertanto dovranno contenere le previsioni di spesa entro il limite dell'importo suddetto, salvo comprovata impossibilità di realizzare l'opera con detta somma;

c) planimetria generale in scala 1 200;

d) piante di tutti i piani in scala 1 100, con indicazioni delle destinazioni dei vari ambienti;

e) sezioni in scala 1 100;

f) tutti i prospetti in scala 1 100;

g) un plastico in scala 1 200:

I disegni devono essere eseguiti a semplice contorno.

Si dovranno presentare le riproduzioni cianografiche fissate su cartone o compensato.

Non è data facoltà ai concorrenti di presentare elaborati diversi o in aggiunta a quelli sopradetti.

Art. 7.

Gli elaborati, racchiusi in un involucro sigillato, dovranno essere recapitati e consegnati improrogabilmente non oltre le ore 18 del 240° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, nella sede del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, via dei Servi, Firenze.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza per il ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo il termine sopra indicato non saranno presi in esame.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

Gli elaborati del progetto non dovranno essere firmati dai concorrenti ma saranno contrassegnati con un motto. I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti su un foglio da mettere in busta chiusa e sigillata contraddistinta dallo stesso contrassegno degli elaborati. Il contrassegno sarà ripetuto sul foglio interno contenente le generalità del concorrente. Nella detta busta sarà pure contenuto il certificato o i certificati di iscrizione all'albo professionale nonchè la delega nel caso di concorrenti in gruppo di cui al punto precedente. Sulla busta, oltre al contrassegno, sarà ripetuto l'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando. Le sole buste dei concorrenti premiati o ritenuti meritevoli di rim-

borso spese saranno aperte dopo che le decisioni della commissione sull'assegnazione dei premi e dei rimborsi saranno state approvate dall'amministrazione banditrice del concorso.

Gli elaborati non premiati e quelli per i quali non sia stato disposto il rimborso spese resteranno anonimi.

Art. 9.

Qualora il progetto venisse redatto e presentato da più concorrenti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando. E' ammessa nel gruppo di progettisti la collaborazione di esperti non iscritti negli albi professionali purchè i nominativi di tali esperti figurino sotto la dizione « collaboratori esterni ».

I rapporti del gruppo di progettisti con l'ente banditore del concorso saranno intrattenuti e definiti da un solo membro del gruppo che dovrà avere regolare delega per la rappresentanza di tutti gli altri membri.

Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 10.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici sono nominati i componenti della commissione esaminatrice e giudicatrice dei progetti, la quale è costituita da un presidente e da sei membri, uno dei quali proposto dal comune di Firenze.

Con il detto decreto è nominato anche il segretario della commissione il quale non avrà diritto di voto

Art. 11.

La commissione giudicatrice potrà assegnare premi per un ammontare complessivo di L. 20.000.000 così distribuiti:

L. 7.000.000 al 1° premio;

L. 5.000.000 al 2° premio;

L. 4.000.000 al 3° premio;

L. 1.000.000 a titolo di rimborso spese, secondo criteri stabiliti dalla commissione stessa, a ciascuno dei progetti meritevoli e classificati dal 4° al 7° posto.

La commissione non potrà assegnare i primi tre premi, o alcuni di essi, se non riconoscerà la idoneità dei progetti: la commissione dovrà invece ripartire in ogni caso la somma destinata a rimborso spese ai primi quattro progetti che seguono quelli premiati, o, se non ve ne fossero, ai primi quattro classificati nell'ordine.

In nessun caso i primi tre premi potranno essere ripartiti *ex-aequo*.

Art. 12.

L'Amministrazione dei lavori pubblici si riserva la facoltà di dare esecuzione al progetto, per cui viene bandito il concorso, restando il progetto primo classificato di proprietà dell'amministrazione.

Nel caso di esecuzione dell'opera il vincitore del concorso sarà incaricato della redazione del progetto esecutivo e della direzione artistica.

In sede di redazione del progetto esecutivo l'amministrazione potrà richiedere al progettista tutte le modifiche o perfezionamenti che riterrà opportuno, senza che la richiesta stessa comporti una maggiorazione degli onorari.

Nel caso che il progetto vincitore sia stato redatto da progettisti riuniti in gruppo, l'amministrazione affiderà gli incarichi di cui sopra soltanto al concorrente delegato giusta l'articolo 9 del presente bando; i compensi saranno pertanto quelli spettanti ad un solo professionista, restando l'amministrazione estranea agli accordi stabiliti dai concorrenti tra loro.

Art. 13.

Per la redazione del progetto esecutivo e per l'affidamento degli altri compiti professionali previsti dal presente bando, sarà stipulata col professionista incaricato apposita convenzione.

I compensi (compresi quelli relativi al progetto di massima e preventivo sommario) verranno computati in conformità della tariffa professionale e dei regolamenti vigenti alla data del conferimento dell'incarico osservando il vigente disciplinare tipo del Ministero dei lavori pubblici.

La metà dell'importo del premio corrisposto sarà considerato quale anticipazione sull'onorario spettante e, pertanto, detratta dalle competenze professionali.

Art. 14.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la esposizione dei progetti.

Art. 15.

Tutti i progetti, escluso quello vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, non prima del 60° giorno successivo alla pubblicazione dell'esito del concorso e non oltre il 90° giorno successivo alla detta pubblicazione a meno che i concorrenti medesimi non intendano destinarli al Museo storico dell'archivio di Stato di Firenze.

Oltre tali termini l'amministrazione non risponderà più dei progetti consegnati dai concorrenti.

Art. 16.

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti.

Art. 17.

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando, nonchè di quelle stabilite dal regolamento.

Firenze, addì 7 ottobre 1971

Il provveditore: DE SANCTIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1971
Registro n. 8, *foglio n.* 97.

(9453)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova per i compartimenti di Torino e Milano.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/ in data 27 luglio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 27 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i compartimenti interessati.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Registro n. 56 *Ferrovie, foglio n.* 110

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli esami saranno tenuti nei compartimenti di Torino e Milano, ai quali sono rispettivamente assegnati posti n. 10 e n. 10.

La partecipazione al concorso è limitata a un solo compartimento.

1. *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza media o di altro titolo equipollente, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato prescelta (Torino o Milano) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta — sulla prescritta carta bollata — secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti diversi o a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari centrali o periferici, diversi dalle segreterie dei compartimenti di Torino o Milano, non verranno prese in considerazione.

3. *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1945, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione della domande di ammissione al concorso (vedesi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva, e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di assistente di stazione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di assistente di stazione o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di assistente di stazione: statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche +4D —5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di assistente di stazione e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli interessati; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, dovranno far perve-

nire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale presso cui hanno concorso.

E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto dell'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificato al successivo punto 8.

7. - *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. - *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta di identità;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. - *Prove di esame*

L'esame obbligatorio consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice, assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Nel complesso la Commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

10. - *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione del titolo di studio prescritto per partecipare al concorso ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espresso o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nella prova di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione del titolo di studio e tenendo conto — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve di posti previste dalle leggi speciali in favore di determinate categorie di cittadini.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. - *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'Azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. - *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni per la qualifica di assistente di stazione.

La nomina a stabile è subordinata — salve le eventuali esenzioni parziali o totali in base all'art. 14 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengono gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata)

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il (3) . . . . . . a . . . . . (provincia di . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso pubblico a venti posti di assistente di stazione in prova, appro-

vato con decreto ministeriale 27 luglio 1971, domanda di parteciparvi per i posti riservati a codesto compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalla lista medesima, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di (indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale), in data ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Dichiara altresì, di essere edotto che in caso di assunzione ha l'obbligo di permanere per almeno cinque anni presso codesto compartimento e che la domanda di trasferimento ad altro compartimento potrà essere esaminata solo dopo passati cinque anni dall'assunzione.

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5).

Indirizzo

Data /

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Indicare la città del compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e la causa dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) Elementi di statistica generale, economica e dei trasporti.

B) Geografia: Descrizione fisica, antropica ed economica di Italia — Sue suddivisioni fisiche ed amministrative — Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica e antropica di ognuno di essi). Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

C) Matematica:

1) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni e decimali — Potenze — Sistema metrico decimale — Rapporti e proporzioni — Regola del tre semplice e composto — Regola di interesse semplice e composto — Estrazione della radice quadrata.

2) Geometria: Figure piane e solide — Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane — Misura della superficie delle figure piane — Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

(9355)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ragioniere nella carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trentaduesimo. Si prescinde dai limiti di età nei confronti del personale già in servizio presso l'associazione.

Il limite di anni trentadue è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

B) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

C) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

A) per coloro che abbiano riportato a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

B) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salvo le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni d'età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alla direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestivamente comunicazione del giorno ed ora delle prove di esame che si effettueranno in Roma.

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale);

2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

b) in una prova orale che verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte su:

1) Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la attività dell'A.N.C.C.;

2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) Nozioni di economia politica e scienze delle finanze.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Art. 7.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previsti dalle disposizioni vigenti in favore di particolari cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di precedenza o di preferenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale od in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni, in bollo, rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori di concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla

pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato dei carichi pendenti;

5) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il presidente: PAVAN

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo si dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso . . . . in data . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4): . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. data .

(Firma) (5)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(9434)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di « astronomia e geodesia ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Considerato che l'unico candidato che ha partecipato al concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dello Istituto idrografico della Marina, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1966, non si è presentato a sostenere le relative prove d'esame;
Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Istituto idrografico della Marina, in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un nuovo concorso per esame ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel suddetto ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di « astronomia e geodesia ».

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) possesso del diploma di laurea in matematica e fisica, ovvero in fisica, o in scienze matematiche, o in discipline nautiche, o in ingegneria;
3) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 60° anno di età, limite quest'ultimo, previsto dall'art. 47 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia navale;
4) buona condotta morale e civile;
5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI palazzo dell'Esercito 00100 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede *il timbro a data dell'ufficio postale accettante.*

Ove detto termine scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) la specie del titolo di studio posseduto, l'Università o l'istituto presso cui lo ha conseguito e la relativa data;
f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);
g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;
h) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovano alle armi dovranno, inoltre, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica di appartenenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza e altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è composta: del vice direttore dell'Istituto idrografico della Marina, presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o dell'Accademia, membri.

Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Istituto idrografico della Marina, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, orale e pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 3 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) nel termine di 30 giorni — stabiliti a pena di decadenza del titolo di preferenza — decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale d'invito.

Art. 9.

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI), entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di trenta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune il cui atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma di laurea fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari. Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autentica del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale, 6) certificato medico, dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) ed il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine, avendo carattere di perentorietà, di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5 del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6 del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio. Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5 del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1 del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4 del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7 del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono però tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali viene fatto riferimento.

Art. 11.

Per i viaggi che i concorrenti devono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di astronomia e geodesia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupa al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dal quadro III allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1971
Registro n. 48, *foglio n.* 12

ALLEGATO 1
(Rif. articoli 3 e 4)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito, via XX Settembre 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia presso l'Istituto idrografico della Marina di Genova, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1971.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di .) (1);

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in conseguito presso in data

di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di amministrazione della Difesa) con la qualifica di della carriera (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o la categoria (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo).

Ovvero, in caso diverso,
di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal al presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di della carriera (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta (indicare la causa) (3);

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4);

di essere disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi;

di essere di sana e robusta costituzione fisica.

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel comune di alla via (5).

Data

Firma (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente il motivo.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile; secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva è attualmente in servizio militare presso non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, etc.

(5) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(6) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame comprende: Una prova scritta, un colloquio ed una prova pratica.

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti della prova orale.

PROVA ORALE

Astronomia

Fondamenti di trigonometria sferica.

Le formule del primo e del secondo gruppo sferico. Superficie del triangolo sferico, eccesso sferico. Coordinate sferiche.

Sistemi di coordinate celesti.

Sistema altazimutale, sistema equatoriale locale, sistema equatoriale celeste, sistema di coordinate eclittiche. Passaggio da un sistema di coordinate ad un altro.

Misure del tempo.

Generalità sul moto della Terra attorno al Sole: Leggi di Keplero, elementi dell'orbita terrestre. Tempo siderale, tempo solare vero, tempo medio, tempo civile, tempo universale, tempo delle effemeridi, tempo estivo. Relazione tra il tempo medio e il tempo siderale. Anno siderale.

Precessione e nutazione.

Variazione dei piani fondamentali: Parte progressiva e parte periodica del fenomeno. Precessione lunisolare, precessione per i pianeti, precessione generale. Nutazione solare; lunare, dei nodi lunari; nutazione totale in longitudine e in obliquità. Influenza della precessione e della nutazione sulle coordinate equatoriali degli astri. Coordinate medie e coordinate vere. Cataloghi stellari.

L'aberrazione delle fisse.

Il fenomeno dell'aberrazione della luce. Aberrazione annua e aberrazione diurna. Influenza dell'aberrazione annua sulle coordinate di un astro. Passaggio dalle coordinate vere alle coordinate apparenti. Influenza dell'aberrazione diurna sulle coordinate equatoriali. Effemeridi astronomiche ed Effemeridi nautiche.

La parallasse.

Parallasse annua e parallasse diurna. Influenza della parallasse diurna sulle coordinate altazimutali di un corpo del sistema solare.

La rifrazione astronomica.

Rifrazione astronomica per astri vicini allo zenit.

Moto dei corpi del sistema solare in prima approssimazione.

Il problema dei due corpi; equazioni del moto relativo; integrale delle aree e integrale delle forze vive. Moto ellittico: Equazione temporale del moto, equazione di Keplero, elementi dell'orbita.

Strumenti che servono alla misura delle coordinate astronomiche.

Sommaria descrizione dello strumento dei passaggi, del cerchio meridiano, dell'altazimutale geodetico.

Geodesia

Campo gravitazionale terrestre.

Definizione del vettore gravità; direzione della verticale. Funzione potenziale della gravità e sue proprietà. Componenti della gravità. Superficie di livello del campo gravitazionale, il geoide.

Le linee geodetiche.

Definizione di geodetica di una superficie e sue equazioni. Le geodetiche sulla superficie di rotazione, teorema di Clairàut - Sviluppo in serie di Puiseux - Weingarten delle equazioni delle geodetiche; campo topografico e campo geodetico. Condizioni che devono essere soddisfatte perchè le figure sull'ellissoide possano considerarsi tracciate sulla sfera locale. Soluzione del triangolo ellissoidico: Teorema di Legendre.

Le reti geodetiche e la triangolazione.

La rete geodetica italiana, ellissoide di riferimento e suo orientamento. Esecuzione delle misure angolari, riduzione al centro trigonometrico. Triangolazioni dei diversi ordini, tolleranze negli angoli e nei lati. Le basi geodetiche: Apparati a fili per la misura delle basi; riduzione delle basi all'ellissoide; rete di sviluppo delle basi misurate. Calcolo di una triangolazione. Il problema del trasporto delle coordinate geografiche per piccoli archi; convergenza dei meridiani.

Il teodolite.

Descrizione del teodolite. Verifica e relativa rettifica degli assi di un teodolite. Influenza degli errori residui strumentali sulla ricerca di un angolo azimutale; giustificazione della regola di Bessel delle lettere coniugate. Metodo delle direzioni isolate e metodo degli strati per la misura di un angolo azimutale. Misura di una distanza zenitale. Influenza degli errori residui strumentali sulla misura di una distanza zenitale; la livella di spia.

Altimetria.

Livellazione trigonometrica: Ipotesi di Bessel sulla traiettoria del raggio luminoso. Formula fondamentale della livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica di precisione. Il livello: Descrizione dello strumento, rettifica e modalità di impiego. La livellazione del mezzo. Andamento della superficie di livello in prossimità della superficie fisica della Terra. Quota ortometrica e quota dinamica.

Teoria compensazione degli errori di osservazione.

Error quadratico medio di una serie di osservazioni di una stessa grandezza. La legge di propagazione degli errori quadratici medi. Pesi, error quadratico medio dell'unità di peso. Il principio dei minimi quadrati. Compensazione delle osservazioni dirette. Calcolo dell'error quadratico medio. Compensazione delle osservazioni condizionate: Equazioni di condizione, equazioni ai correlativi, equazioni normali.

Elementi di cartografia.

Proprietà generali delle rappresentazioni dell'ellissoide sul piano. Rappresentazioni isogoniche e rappresentazioni equivalenti. Sviluppo cilindrico isogonico: La carta di Mercatore. La proiezione conforme di Gauss: Coordinate gàussiane. La proiezione stereografica polare. La rappresentazione equivalente a paralleli rettilinei: La carta d'Italia al 1:100.000 con il reticolato U.T.M.

PROVA PRATICA

Una lezione assegnata con almeno 24 ore di anticipo sulle materie del programma dell'esame orale, estratto a sorte dal candidato tra un gruppo di argomenti preparato dalla Commissione esaminatrice.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 3
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare; sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(9456) *Il Ministro*: TANASSI

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di nove dei vincitori del concorso a dieci posti di « manovale specializzato ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª, del 7 agosto 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971, registro n. 34 Difesa, foglio n. 247, con il quale sono stati nominati operai dello Stato nove dei vincitori del concorso a dieci posti di « manovale specializzato », nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(9455)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico e autogenista » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 27 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1971, registro n. 10 Difesa, pers. civ., foglio n. 346, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico e autogenista » comune.

(9676)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a dodici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 27 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1971, registro n. 10 Difesa, pers. civ., foglio n. 44, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dodici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

(9677)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 27 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1971, registro 10 Difesa, pers. civ., foglio n. 345, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » specializzato.

(9678)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del

30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971 e modificata con decreto ministeriale 20 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Calculli Giovanni, nato a Gravina di Puglia il 1° febbraio 1939 punti 85 su 100
2. Rondini Giorgio, nato a Magione il 29 luglio 1935 » 85 »
3. Capozzo Maddalena, nata a Schio il 17 ottobre 1937 » 80 »
4. Della Marca Assunta, nata a Roma il 21 giugno 1929 » 80 »
5. Fracchia Cesara, nata ad Alessandria il 25 novembre 1923 » 80 »
6. Gatti Rosanna, nata a Genova il 22 novembre 1937 » 80 »
7. Madricardo Luigi, nato a Venezia il 26 luglio 1932 » 80 »
8. Aimi Antonio, nato a Stagno Lombardo il 21 ottobre 1927 » 78 »
9. Berio Agostino Giuseppe, nato a Pietra Ligure il 7 agosto 1938 » 78 »
10. Guaita Osvaldo, nato a Busto Arsizio il 25 febbraio 1934 » 78 »
11. Montagnani in Zini Luisa, nata a Milano il 18 aprile 1938 » 78 »
12. Petrussa Iginio, nato a Pola il 25 febbraio 1938 » 78 »
13. Sernia Ottavio, nato a Barletta il 5 dicembre 1933 » 78 »
14. Spinelli Giovanni, nato a Crova il 2 giugno 1924 » 78 »
15. Zanta Pasquale, nato a Fossò il 24 novembre 1935 » 78 »
16. Bonenti Giuseppe, nato a Gallarate il 21 settembre 1939 » 76 »
17. Cozzi Mario, nato a Moggio il 15 dicembre 1931 » 76 »
18. Galletti Antonina, nata a Mirabello di Sant'Agostino il 19 settembre 1928 » 76 »
19. Allara Mario, nato a Ivrea il 23 giugno 1934 » 75 »
20. Bolgiani Cambiano Maria Pia in Naddeo, nata a Torino il 15 dicembre 1927 » 75 »
21. Macagno Francesco Guglielmo, nato a Cuneo il 15 novembre 1939 » 75 »
22. Marchi Alberto, nato a Verona il 20 dicembre 1937 » 75 »
23. Piccinini Martina, nata a Nonantola l'11 novembre 1933 » 75 »
24. Rovetta Domenico, nato a Brescia il 29 luglio 1937 » 75 »
25. Taccone Francescantonio, nato a Parghelia il 3 febbraio 1938 » 75 »
26. Cattarozzi Gino, nato a Innsbruck il 12 marzo 1939 » 74 »
27. De Langlade Emilia, nata a Genova il 10 febbraio 1927 » 74 »
28. Masarone Michele, nato a Napoli il 10 luglio 1936 » 74 »
29. Mori Piergiorgio, nato a Gavorrano il 16 dicembre 1935 » 74 »
30. Verri Bruno, nato ad Alessandria di Egitto il 14 novembre 1934 » 74 »
31. Zaverio Silvia, nata a Vigevano il 22 febbraio 1939 » 74 »
32. Fiandino Giovanna, nata a Torino il 30 maggio 1936 » 73 »
33. Anania Pasquale, nato a Milazzo il 14 settembre 1936 punti 72 su 100
34. Ballario Roberto, nato a Torino il 25 maggio 1937 » 72 »
35. Buzio Giancarlo, nato ad Adria il 4 aprile 1938 » 72 »
36. Fregonese Bruno, nato a Treviso il 1° aprile 1936 » 72 »
37. Piccinini Andrea, nato a Genova il 1° dicembre 1936 » 72 »
38. Sitta Sergio, nato a Crevalcore il 15 ottobre 1935 » 72 »
39. Sponza Luciano, nato a Trieste l'8 gennaio 1932 » 72 »
40. Uasone Rosantonietta, nata a Frugarolo il 16 novembre 1936 » 72 »
41. Visconti di Oleggio Castello Carlo, nato a Torino il 6 maggio 1929 » 72 »
42. Zanetti Piera, nata a Mortara il 10 giugno 1938 » 72 »
43. Avanzini Paola, nata a Torino il 9 aprile 1927 » 70 »
44. Baratono Silvana, nata a Trento il 20 ottobre 1936 » 70 »
45. Baroncelli Pier Giorgio, nato a Carrara il 16 giugno 1938 » 70 »
46. Benso Lodovico, nato a Torino il 7 aprile 1940 » 70 »
47. Bergui Carlo, nato ad Alassio l'11 gennaio 1935 » 70 »
48. Borellini in Tessarin Mirella nata a Portogruaro il 23 dicembre 1931 » 70 »
49. Camera Giovanni, nato a Genova Sestri il 26 marzo 1936 » 70 »
50. Camonico Franca, nata a Bassano del Grappa il 21 giugno 1937 » 70 »
51. Catapane Maria Rosa, nata a Torino il 25 dicembre 1932 » 70 »
52. Cichetti Bruno, nato ad Atri il 25 settembre 1935 » 70 »
53. Cinque Nicola, nato a Bagnone il 19 settembre 1933 » 70 »
54. Crua Giorgio, nato a Torino il 29 settembre 1936 » 70 »
55. Dei Rossi Franco, nato a Codognè il 18 gennaio 1935 » 70 »
56. Della Cella Giuliana, nata a Genova il 14 febbraio 1927 » 70 »
57. De Luca Guido, nato a Belluno il 30 novembre 1926 » 70 »
58. Gaboardi Federico, nato a Milano il 21 dicembre 1937 » 70 »
59. Lolli Nicola, nato a Cannole il 31 ottobre 1935 » 70 »
60. Lupi Giuseppe, nato a Cella Dati il 19 maggio 1936 » 70 »
61. Magnabosco Roberto, nato a Longarone il 24 agosto 1933 » 70 »
62. Monteverde in Viardo Renza, nata a Chiavari l'8 dicembre 1925 » 70 »
63. Ostuni Francesco, nato a Monopoli il 4 febbraio 1935 » 70 »
64. Pellizzari Guido, nato a Padova il 9 febbraio 1933 » 70 »
65. Perfetto Vincenzo, nato a Cusano Mutri il 2 luglio 1934 » 70 »
66. Pezzica Roberto, nato a Carrara il 26 aprile 1924 » 70 »
67. Podestà Federico, nato a Genova il 3 ottobre 1938 » 70 »
68. Selmi Luciana, nata a Fiorano il 21 febbraio 1929 » 70 »
69. Silanos Efisio, nato a Solbiate Olona il 2 ottobre 1934 » 70 »
70. Valente Rosanna, nata a Padova il 9 dicembre 1927 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9425)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3200 in data 21 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 934 in data 13 aprile 1970, con il quale sono state stralciate dal bando di concorso le condotte ostetriche dei comuni di Trucazzano e Verano Brianza;

Visto il proprio decreto n. 3202/1 in data 23 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica di Mezzago ha rinunciato alla condotta assegnatale e che pertanto deve procedersi all'assegnazione della sede stessa alla candidata che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le domande delle candidate con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Tornaghi Adele risultata idonea al concorso di cui in premessa e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Mezzago.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 1° settembre 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

(9459)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2738 dell'1 marzo 1971 e n. 3160 del 15 marzo 1971, integrati con successivo decreto n. 3495 dell'1 aprile 1971, con i quali veniva bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 1° aprile 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale n. 7544 dell'11 ottobre 1971 relativo alla nomina del componente di cui all'art. 10, lettera *D* del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Componenti:

Urbanelli dott. Leonello, ispettore generale veterinario;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Artioli prof. dott. Delfo, direttore dell'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma;

Gentile prof. dott. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Vinciguerra dott. Gaetano, veterinario capo del comune di Foggia.

Segretario:

Romei dott. Carmine, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 12 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(9461)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 377 e n. 378 entrambi in data 13 luglio 1971, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la assegnazione delle sedi dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte del vincitore dott. Vinicio Feligini (giusta sua nota del 7 ottobre 1971) si è resa vacante la condotta del comune di Urbino;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

Il concorrente dott. Giuseppe Cantoni è dichiarato vincitore della condotta comunale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 9 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(9457)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.